

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1190)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1965
(V. Stampato n. 1014)*

d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, SIMONACCI, PUCCI Ernesto e ISGRO'

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1965*

**Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla
decorazione della « Stella al merito del lavoro »**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, è elevato a 600.

Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attività analoga a quella di imprese private purchè abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.